



**CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO**  
*(Area Metropolitana di Roma Capitale)*

**REGOLAMENTO**

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

**NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

*(approvato con D.C.S. n. 13 del 31/01/2017)*

**INTEGRATO**

**con D.C.C. n. 3 del 02/02/2018**

## Indice

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Oggetto e modalità della definizione agevolata

Art. 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Art. 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso

Art. 9 Trattamento dati sensibili

Art. 10 Norma di rinvio

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997 ed in attuazione dell'art. 6-ter del decreto legge 193/2016 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**1-bis. Il presente regolamento è adottato, altresì in attuazione delle disposizioni che estendono la definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 11-quater, del D.L. del 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 pubblicata in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017.**

**1-ter. Con il presente regolamento si definiscono altresì le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017 dal Concessionario della Riscossione.**

2. Ai fini del presente regolamento, per Comune si intende **l'Ufficio Audit Entrate (U.A.E.)**.

### **Articolo 2 – Oggetto e modalità della definizione agevolata**

1. Costituiscono oggetto della definizione agevolata le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Relativamente alle entrate comunali di cui all'art. 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata di cui all'**articolo 1, comma 1, ed** articolo 2 del presente Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 2 Maggio 2017.

**1-bis. Al fine di aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, comma 1-bis e 1-ter ed articolo 2 del presente regolamento, il debitore presenta al Comune ed al Concessionario della Riscossione apposita istanza entro il 15 Maggio 2018.**

2. L'istanza deve contenere la manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nel numero massimo di quattro, e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento la modulistica necessaria per aderire alla definizione agevolata.

**3-bis. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzione nel termine di 15 giorni dall'approvazione dell'integrazione del presente regolamento la modulistica per aderire all'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali di cui all'art. 1, comma 11-quater del D.L. n.148 del 16/10/2017.**

**Art. 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.**

1. Il Comune/Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, Comune/Concessionario comunica, entro il 30 giugno 2017, **per l'adesione di cui al decreto legge 193/2016, ed entro il 15 giugno 2018, per l'adesione di cui all'art. 1, comma 11-quater del decreto legge 148 del 16/10/2017**, ai debitori l'ammontare complessivo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

➤ **Nel caso di ADESIONE AI SENSI DEL D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n.225/2016:**

- a) versamento unico entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo entro i mesi di luglio 2017, novembre 2017 ed aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo entro i mesi di luglio 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018.

➤ **Nel caso di ADESIONE AI SENSI DEL D.L. 148/2017, convertito con modificazioni nella Legge n.172/2017:**

- a) **versamento unico entro il mese di settembre 2018;**
- b) **versamento in due rate di pari importo entro i mesi di giugno 2018 e settembre 2018;**
- c) **versamento in tre rate di pari importo entro i mesi di giugno 2018, luglio 2018 ed settembre 2018;**

**d) versamento in quattro rate di pari importo entro i mesi di giugno 2018, luglio 2018, agosto 2018 e settembre 2018.**

In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

**Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1<sup>a</sup> dicembre al 31 gennaio 2017.

2. Nel caso di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1 **e comma 1-bis**, sono sospesi, rispettivamente per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017, **per le definizioni di cui al D.L. n.193/2016, ed in data successiva al 31 gennaio 2018, per le definizioni di cui al D.L. n.148/2017.**

**Art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

**Art. 8 – Procedure cautelative (cautelari) ed esecutive in corso.**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1 **e comma 1-bis**, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune ed il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1 **e comma 1-bis**, e non può altresì proseguire le procedure avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**Art. 9 Trattamento dati sensibili**

1. I dati acquisiti a seguito della presentazione delle istanze di cui al presente Regolamento sono trattati nel rispetto del codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al Dlgs 196/2003 e s.m.i.

**Art. 10 Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.